



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**

Provincia di Cuneo

# **REGOLAMENTO**

# **FIERA DELLE CHIACCHIERE**

## **ART. 1**

La Fiera delle Chiacchiere avrà luogo la penultima domenica di Luglio di ogni anno.

Alla Fiera sono ammessi l'esposizione e la vendita dei prodotti compresi nei seguenti settori merceologici: abbigliamento e accessori, hobbistica, tempo libero, floravivismo, giardinaggio, campeggio, articoli da regalo, casalinghi, giocattoli, tessuti per abbigliamento e arredamento, autoveicoli, serramenti.

L'orario di vendita è fissato dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

L'attività di vendita verrà effettuata nelle seguenti aree pubbliche: Corso Marconi, Via L. Eula, Via Roma, Via XX Settembre, Via Martiri della Libertà, Piazza Filippi e Piazza della Rimembranza e con la suddivisione in:

- N. 19 POSTEGGI di mt. 06.00 x mt. 04.00;
- N. 14 POSTEGGI di mt. 10.00 x mt. 04.00;
- N. 57 POSTEGGI di mt. 08.00 x mt. 04.00;
- N. 6 POSTEGGI di mt. 08.00 x mt. 05.00.

N. 86 posteggi sono riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

N. 10 posteggi sono riservati alle imprese artigiane, alle imprese industriali e agli altri iscritti al R.E.C.

Piazza della Rimembranza è riservata all'esposizione e alla vendita di articoli di campeggio, sport, tempo libero, floravivismo e articoli per giardinaggio.

## **ART. 2**

Possono partecipare alla Fiera:

- Le imprese commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- Le imprese artigiane singole o associate a norma di legge iscritti R.E.C.;
- Le imprese industriali iscritte al R.E.C.;

- I commercianti iscritti al R.E.C.;
- Le imprese agricole singole o associate a norma di legge;
- Le associazioni riconosciute di produttori agricoli.

I titolari di autorizzazione per il commercio al minuto cono l'esercizio sito nelle aree in cui si svolge la Fiera, potranno essere autorizzati ad occupare il suolo pubblico in corrispondenza del proprio negozio.

Le relative domande, dovranno pervenire al Comune (Ufficio Commercio) almeno 60 giorni prima lo svolgimento della Fiera.

### **ART. 3**

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono presentare, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera, domanda in bollo per l'assegnazione di posteggio corredata dalla fotocopia autenticata dell'autorizzazione.

Nella domanda dovrà essere indicato il numero di presenze sulla stessa Fiera ed allegato un certificato di iscrizione al registro delle ditte.

Le imprese artigiane, le imprese industriali e gli altri iscritti al registro degli esercenti il commercio devono presentare, almeno 60 giorni prima lo svolgimento della Fiera, domanda in bollo per il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche corredata dal certificato di iscrizione al R.E.C..

### **ART. 4**

Per i posteggi riservati ai commercianti su aree pubbliche hanno titolo di priorità nell'assegnazione i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della Legge 28/3/1991 n. 112 ottenuta per conversione di quella prevista dalla Legge 19/25/1976, n. 398 e fra questi, come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla Fiera o, in mancanza di presenze, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le relative graduatorie saranno affisse e pubblicate all'Albo Pretorio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della Fiera.

## **ART. 5**

L'assegnazione del posteggio verrà comunicata agli interessati congiuntamente alla richiesta di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa di smaltimento rifiuti.

## **ART. 6**

L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi deve iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.

Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti a partire dall'orario fissato per il termine della vendita.

Il posteggio deve essere lasciato pulito ed i rifiuti prodotti devono essere raccolti negli appositi contenitori.

## **ART. 7**

L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupi 30 minuti prima dell'ora di inizio fissata per l'attività di vendita perde il diritto al medesimo.

Il posteggio stesso potrà essere assegnato ad altro operatore presente.

## **ART. 8**

I posteggi liberi riservati ai commercianti su aree pubbliche, vengono assegnati agli operatori presenti che non presentato la domanda nei termini indicati nell'articolo 3 secondo il seguente ordine:

- a) Ai titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della Legge 28/03/1991 n. 112 e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sulla Fiera;
- b) Agli altri commercianti su aree pubbliche prioritariamente a chi ha il più alto numero di presenze sulla Fiera è successivamente per sorteggio agli altri.

Agli operatori presentatasi e rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili verrà conteggiata la relativa presenza.

## **ART. 9**

L'ufficio Comunale competente cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno occupato un posteggio e quelli presenti che sono rimasti esclusi per mancanza di posteggi.

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Per l'anno 1994 visto il carattere di urgenza e l'imminenza della manifestazione, si intende derogare a quanto previsto dagli articoli 3 – 4 e 5 del Regolamento.

In via del tutto eccezionale il criterio per l'assegnazione dei posteggi farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo del questionario di adesione.

L'accertamento ei requisiti per l'assegnazione dei posteggi verrà effettuato all'atto della consegna ei posteggi stessi.

## **INDICE**

REGOLAMENTO FIERA DELLE CHIACCHIERE .....	1
ART. 1.....	2
ART. 2.....	2
ART. 3.....	3
ART. 4.....	3
ART. 5.....	4
ART. 6.....	4
ART. 7.....	4
ART. 8.....	4
ART. 9.....	5
NORME TRANSITORIE E FINALI .....	5